

**Regolamento  
della legge tributaria**  
(del 18 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

**d e c r e t a :**

Capitolo I  
**Imposizione delle persone fisiche**

**Commisurazione del dispendio per  
l'imposizione globale** (art. 13 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>L'imposta sul dispendio è calcolata sulla base delle spese annuali riferite al periodo fiscale e necessarie al mantenimento del tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo carico. [\[1\]](#) Essa si fonda almeno su:

- a) un importo corrispondente al quintuplo della pigione o del valore locativo pieno dell'appartamento in casa propria, per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria; [\[2\]](#)
- b) un importo corrispondente al doppio del prezzo di pensione per il vitto e l'alloggio, per gli altri contribuenti.

<sup>2</sup>In ogni caso il dispendio non può risultare inferiore all'importo minimo stabilito per ogni periodo fiscale dal Consiglio di Stato con decreto separato.

**Spese deducibili degli immobili appartenenti  
alla sostanza privata** (art. 31 LT)

**Art. 2** <sup>1</sup>Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, il contribuente può far valere le seguenti deduzioni complessive:

- a) il 15% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
- b) il 25% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni. [\[3\]](#)

<sup>2</sup>Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva. [\[4\]](#)

<sup>3</sup>Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali.

<sup>4</sup>La Divisione delle contribuzioni stabilisce le spese di manutenzione, i premi di assicurazione, le spese di amministrazione e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente che sono deducibili, tenendo conto delle ordinanze emesse in materia di imposta federale diretta.

**Art. 3-4** ...[\[5\]](#)

Capitolo II  
**Imposizione delle persone giuridiche**

**Esenzioni** (art. 65 LT)

**Art. 5** <sup>1</sup>Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall'imposta, le persone giuridiche di cui alle lettere f) e g) dell'art. 65 LT devono presentare richiesta scritta all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.

<sup>2</sup>Contro le decisioni dell'Ufficio giuridico è data facoltà di reclamo al medesimo Ufficio e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT. [\[6\]](#)

Capitolo III  
**Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche**

**Redditi a tempo parziale o accessori** (art. 108 LT)

**Art. 6** La Divisione delle contribuzioni stabilisce le condizioni e le modalità di

applicazione dell'aliquota per i redditi a tempo parziale o accessori tenendo conto della direttiva federale in materia.

### **Artisti, sportivi e conferenzieri** (art. 115 LT)

**Art. 7** <sup>1</sup>Gli introiti giornalieri sono calcolati dividendo le entrate lorde, diminuite dei costi di conseguimento, per il numero dei giorni di prova e di rappresentazione.

<sup>2</sup>Se la quota parte attribuita ai singoli membri di un gruppo non è conosciuta o è difficilmente ricostruibile, la determinazione dell'aliquota avviene calcolando l'introito giornaliero medio pro capite.

<sup>3</sup>Sulla retribuzione lorda è ammessa una deduzione forfetaria del 20% per i costi di conseguimento. È riservata la possibilità di documentare costi di conseguimento effettivi superiori.

<sup>4</sup>Le prestazioni in natura sono valutate di regola secondo le disposizioni valide per l'assicurazione vecchiaia e superstiti.

<sup>5</sup>I proventi e le indennità esenti da trattenuta sono stabiliti dalla Divisione delle contribuzioni tenuto conto della direttiva federale in materia di imposta federale diretta.

## Capitolo IV

### **Imposizione degli utili immobiliari**

#### **Rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari**<sup>[7]</sup> (art. 243a LT)

**Art. 8** Si rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.--.

## Capitolo V

### **Imposizione delle successioni e donazioni**

#### **Esenzione dall'imposta di successione e donazione**

(art. 154 LT)

**Art. 9** Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall'imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all'art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.

#### **Retribuzione dei delegati comunali** (art. 169 segg. LT)

**Art. 10** <sup>1</sup>Le prestazioni dei delegati comunali sono retribuite come segue:

fr. 50.-- per ogni intervento per l'apposizione o la levata dei sigilli;

fr. 100.-- per l'allestimento di ogni inventario.

<sup>2</sup>L'Ufficio delle imposte di successione e donazione procede annualmente al conteggio e al versamento della retribuzione.

#### **Apposizione dei sigilli** (art. 170 LT)

**Art. 11** <sup>1</sup>Se qualcuno si oppone all'apposizione dei sigilli prevista dall'art. 170 LT, il delegato comunale può chiedere l'intervento della polizia per l'esecuzione del suo mandato.

<sup>2</sup>Egli informa immediatamente dell'accaduto l'Ufficio delle imposte di successione e donazione per l'eventuale azione penale di cui agli art. 257 e seguenti LT.

#### **Contenuto dell'inventario** (art. 176 LT)

**Art. 12** L'inventario deve contenere:

- a) tutte le informazioni di carattere generale e particolare concernenti le persone e gli oggetti coinvolti nella procedura d'inventario, di tassazione e di esazione;
- b) gli attivi, ivi comprese le prestazioni assicurative in capitale, nonché i passivi di pertinenza delle persone obbligate alla notifica;
- c) le indicazioni necessarie allo scioglimento del regime matrimoniale ed alla determinazione delle singole quote imponibili;
- d) la documentazione richiesta dall'ufficio delle imposte di successione e donazione.

#### **Rinuncia alla riscossione dell'imposta di successione e donazione** (art. 243a LT)

**Art. 12a**<sup>[8]</sup> Si rinuncia alla riscossione dell'imposta di successione e donazione per ogni quota ereditaria, legato o donazione quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.--.

## Capitolo VI

### **Procedura**

## **Autorità di vigilanza** (art. 179 LT)

**Art. 13** Al Dipartimento delle Finanze e dell'Economia è affidata la vigilanza sull'applicazione della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici.

## **Autorità di applicazione** (art. 80 LT)

**Art. 14** <sup>1</sup>Quale autorità di tassazione sono designati i seguenti uffici:

- a) gli Uffici circondariali di tassazione per le imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari delle persone fisiche;
- b) l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche per le imposte sull'utile, sul capitale, immobiliare e sugli utili immobiliari delle persone giuridiche;
- c) l'Ufficio delle imposte alla fonte per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche;
- d) l'Ufficio delle imposte di successione e donazione per le imposte sulle successioni e sulle donazioni.

<sup>2</sup>Le multe per violazione degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 1 LT) sono di pertinenza delle autorità di tassazione e degli altri uffici competenti per materia; i recuperi d'imposta (art. 236 LT) e le altre procedure penali amministrative (art. 266 cpv. 2 LT) sono di competenza dell'Ufficio delle procedure speciali.

## **Criteri di attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici** (art. 180 LT)

### **a) Imposizione delle persone fisiche**<sup>[9]</sup>

**Art. 15** I comprensori degli uffici circondariali di tassazione sono fissati come segue:

- a) l'Ufficio circondariale di Mendrisio comprende i Comuni del Distretto di Mendrisio e quelli del Circolo del Ceresio;
- b) l'Ufficio circondariale di Lugano Città comprende i comuni di Canobbio, Grancia, Lugano, Massagno, Paradiso e Savosa; <sup>[10]</sup>
- c) l'Ufficio circondariale di Lugano Campagna comprende i restanti comuni del Distretto di Lugano (ad eccezione di quelli del circolo del Ceresio) e il comune di Medeglia; <sup>[11]</sup>
- d) l'Ufficio circondariale di Locarno comprende i comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia ad eccezione di quelli del Circolo del Gambarogno;
- e) l'Ufficio circondariale di Bellinzona comprende i Comuni del Distretto di Bellinzona e quelli del Circolo del Gambarogno;
- f) l'Ufficio circondariale di Biasca comprende i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera.

## **Criteri di attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici**

(art. 180 LT)

### **a) imposizione delle persone fisiche**

**Art. 16** Per l'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche l'attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici circondariali di tassazione avviene secondo i seguenti criteri:

- a)
  1. per le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 2 LT) fa stato il comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. <sup>[12]</sup>
  2. Per i coniugi tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l'abitazione coniugale. In assenza di una abitazione coniugale è determinante il Comune nel quale i coniugi hanno le relazioni più strette;
  3. Per i partner registrati tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l'abitazione comune. In assenza di un'abitazione comune è determinante il Comune nel quale i partner registrati hanno le relazioni più strette; <sup>[13]</sup>
- b) per le persone sotto tutela fa stato il Comune di residenza o, se esse soggiornano in casa di cura al di fuori del Comune, il Comune sede dell'autorità tutoria;
- c) per le persone fisiche assoggettate in virtù della loro appartenenza economica (art. 3 e 4 LT) fa stato il luogo in cui si verificano le condizioni dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale o al momento in cui cessa l'imponibilità. Se queste condizioni si verificano contemporaneamente in più luoghi, fa stato il luogo in cui si trova la preponderanza dei beni imponibili; <sup>[14]</sup>
- d) per le comunioni ereditarie e le società di persone fa stato il luogo a cui appartengono economicamente oppure dove vi è la sede o l'amministrazione.

### **b) imposizione degli utili immobiliari**

**Art. 17** <sup>1</sup>Per l'imposta sugli utili immobiliari l'attribuzione dei contribuenti avviene ai singoli uffici di tassazione competenti per l'imposizione ordinaria dell'alienante.

<sup>2</sup>Quando l'alienante non è assoggettato per appartenenza personale nel Cantone, l'imposizione sugli utili immobiliari è assegnata all'ufficio competente per la tassazione ordinaria dell'immobile oggetto di trasferimento o al quale il trasferimento imponibile si riferisce.[\[15\]](#)

<sup>3</sup>Per le comproprietà e le indivise, fa stato il luogo di situazione dell'immobile. [\[16\]](#)

#### **Informazioni di altre autorità** (art. 185 LT)

**Art. 18** La Divisione delle contribuzioni disciplina il genere e le modalità di trasmissione delle informazioni che le autorità amministrative e giudiziarie devono comunicare in modo sistematico e senza preventiva richiesta all'autorità fiscale per l'applicazione della legge tributaria.

#### **Diffida per mancato inoltro della dichiarazione d'imposta** (art. 198 LT)

**Art. 19** Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 30.--.

#### **Autorità di riscossione** (art. 239 LT)

**Art. 20** <sup>1</sup>L'autorità competente in materia di riscossione dell'imposta è l'Ufficio esazione e condoni.

<sup>2</sup>L'Ufficio esazione e condoni procede annualmente al conteggio e al versamento delle partecipazioni comunali all'imposta immobiliare delle aziende idroelettriche (art. 99 LT), all'imposta sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e all'imposta di successione (art. 168 LT). [\[17\]](#)

#### **Diffida per inosservanza dei termini di pagamento**

(art. 242 LT)

**Art. 21** Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 30.--.

#### **Autorità competente in materia di condoni** (art. 246

LT)

**Art. 22** <sup>1</sup>L'ufficio esazione e condoni è l'autorità competente per le decisioni di condono.

<sup>2</sup>Per le decisioni di condono si applicano per analogia i criteri stabiliti dall'ordinanza federale concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta.

#### **Autorità competente per le certificazioni sulla crescita in giudicato delle decisioni**

**Art. 22a**[\[18\]](#) <sup>1</sup>Ogni singolo Ufficio è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall'Ufficio esazione e condoni, rispettivamente dal competente Ufficio di tassazione quando oggetto della procedura esecutiva è un'imposta comunale.[\[19\]](#)

<sup>2</sup>Le certificazioni che attestano la crescita in giudicato delle decisioni dell'Ufficio imposte alla fonte sono sempre di competenza di quest'ultimo ufficio.

#### **Tassa per il rilascio di attestazioni fiscali a terzi**

**Art. 23** Per ogni attestazione fiscale rilasciata a terzi è prelevata una tassa da un minimo di fr. 30.-- a un massimo di fr. 300.-- a dipendenza dell'aggravio amministrativo.

### Capitolo VII

## **Imposte comunali**

#### **Riversamento ai Comuni delle imposte alla fonte**

(art. 274 LT)

**Art. 24** <sup>1</sup>L'Ufficio delle imposte alla fonte procede annualmente al conteggio e al versamento dell'imposta alla fonte comunale. Esso può versare ai Comuni una o più rate di acconto.

<sup>2</sup>Ai fini della determinazione dell'appartenenza fiscale comunale delle persone assoggettate alle trattenute dell'imposta alla fonte valgono per analogia i criteri degli articoli 122 capoverso 4 e 277 capoverso 3 LT. Quando non è possibile fare una ripartizione secondo questi criteri, l'imposta è attribuita al Comune ove ha sede o domicilio il debitore della prestazione imponibile. [\[20\]](#)

### Capitolo VIII

## **Disposizioni finali**

## Abrogazioni

**Art. 25** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- a) il decreto esecutivo concernente la tassazione dei terreni agricoli e forestali del 21 dicembre 1976;
- b) il decreto esecutivo concernente il Dipartimento competente in materia fiscale e l'organizzazione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 1° settembre 1992;
- c) il decreto esecutivo concernente il Comune di iscrizione a ruolo dei coniugi ai fini della determinazione dell'ufficio giurisdizionale competente per la tassazione ed il riparto del 20 dicembre 1988;
- d) il decreto esecutivo concernente facilitazioni di pagamento dell'imposta di successione a carico di assuntori d'aziende agricole del 21 dicembre 1976;
- e) il decreto esecutivo concernente l'appartenenza fiscale in sede comunale delle persone assoggettate alle trattenute d'imposta alla fonte del 18 novembre 1986;
- f) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di previdenza professionale dell'11 dicembre 1986;
- g) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di imposte di successione e donazione del 17 novembre 1987;
- h) il regolamento di applicazione della legge 17 dicembre 1964 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 28 giugno 1966;
- i) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per diffide in materia fiscale del 29 settembre 1986;
- l) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per il rilascio di informazioni fiscali del 29 settembre 1986.

## Entrata in vigore

**Art. 26** Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU **1994**, 559.

---

[1] Frase modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

[2] Lett. modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537.

[3] Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

[4] Cpv. modificato dal R 16.6.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 259.

[5] Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537.

[6] Cpv. introdotto dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

[7] Nota marginale modificata dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.

[8] Art. introdotto dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.

[9] Nota marginale modificata dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 454.

[10] Lett. modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 615; precedenti modifiche: BU 2004, 454; BU 2009, 537.

[11] Lett. modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537.

[12] Cifra modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

[13] Cifra introdotta dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.

[14] Lett. modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

[15] Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

[16] Cpv. introdotto dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537.

[17] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537; precedente modifica: BU 2002, 467.

[18] Art. introdotto dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 216.

[19] Cpv. modificato dal R 6.9.2005; in vigore dal 9.9.2005 - BU 2005, 277.

[20] Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.